

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA

Parte I – Condizioni generali

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore con riferimento ai rapporti con gli utenti.

I Diritti dell'Utente sono tutelati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni generali

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DI SEGUITO GESTORE): il soggetto che in base all'art. 74 del d.lgs.n. 152 del 2006, gestisce il Servizio Idrico Integrato.
- AUTORITÀ DI AMBITO: la forma di cooperazione tra Comuni ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. n. 152 del 2006.
- CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: documento facente parte integrante e sostanziale del contratto di utenza, stipulato tra il Gestore e i singoli utenti, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'*unbundling* contabile del SII;
- UTENTE FINALE è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- CONTRATTO DI FORNITURA del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio;
-
- ZONA SERVITA DA SERVIZIO IDRICO E /O FOGNARIO: è il territorio nel quale esiste una rete idrica pubblica per la distribuzione di acqua ad usi civili e / o una rete fognaria pubblica per usi civili.
- REMSI: delibera Arera 16 luglio 2019 n 311/2019/R/idr.
- RQSII: delibera Arera 23 dicembre 2015 n 655/2015/R/idr.
- DEPOSITO CAUZIONALE: delibera Arera 28 febbraio 2013 n 86/2013/R/idr.
- TIMSII: delibera Arera 05 maggio 2016 n. 218/2016/R/idr., testo Integrato delibera Arera del 21 dicembre 2021 n. 619/2021/R/idr.

Art. 3 – Somministrazione del servizio

Il Gestore gestisce il Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'Ambito Territoriale di Siracusa, secondo contratti di fornitura di servizi, alle condizioni riportate nel presente Regolamento che disciplina:

- i rapporti con i clienti;
- l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato.

Art. 4 – Tutela della risorsa idrica

L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo

idrico. Gli altri usi sono ammessi, quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non sia lesa la quantità e la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Il Gestore prevede l'adozione di misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi.

Il Gestore eroga i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei limiti delle disponibilità idriche e delle potenzialità e condizioni tecniche degli impianti.

Art. 5 – Validità delle disposizioni

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Servizio Idrico Integrato, Acque potabili, Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

Eventuali normative nazionali e regionali, che fossero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in seguito sarà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessarie e conseguenti.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva approvazione dell'Ente di governo.

Parte II – Regolamento idrico

Capo I – Disposizioni generali

Art. 6 – Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.
- Fornitura idrica: somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
- Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è normalmente costituita dal contatore di consumi.
- Rete di distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore.
- Allacciamento: opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto previsto nell'allegato al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale, la tubazione e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il sistema di misura, il contatore di consumi.
- Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal contatore di consumi (definito all'art. 37); quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica e determinato da un rubinetto di intercettazione, di proprietà del Gestore, inserito in un pozzetto.

Art. 7 – Tipi di fornitura

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da un contatore.

L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente.

Le forniture di acqua potabile possono essere concesse per usi civili, ai quali corrispondono differenti categorie contrattuali (allegato) e connesse differenziazioni tariffarie.

Art. 8 – Forniture comunali per uso di pubblici servizi

Le forniture per uso pubblico riguardano l'erogazione di acqua ad impianti ed edifici destinati a soddisfare esigenze comunali di pubblico interesse quali:

- edifici ed impianti comunali destinati a pubblici servizi o a finalità di interesse pubblico, gestiti direttamente dall'Ente locale;
- fontanelle, bocche d'innaffiamento stradale, giardini pubblici ed idranti stradali.

In entrambi i casi, la realizzazione dell'allaccio è effettuata dal Gestore su richiesta ed a spese dell'Ente comunale interessato e comporta la stipula di regolare contratto di fornitura. I consumi sono di norma addebitati all'Ente Pubblico in base a misurazione con l'utilizzo di contatori ed eccezionalmente, in caso di forniture provvisorie (manifestazioni, feste ecc.), potranno essere fatturati a forfait.

Art. 9 – Divieto di utilizzo dell'acqua destinata ad uso pubblico

Salvo specifiche autorizzazioni, è fatto divieto di prelievo dell'acqua:

- dalle fontanelle pubbliche attraverso qualsiasi forma di collegamento, con lo scopo di convogliare l'acqua in altri siti;
- dalle bocche d'innaffiamento stradale e del verde pubblico;
- dagli idranti antincendio installati nelle strade.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Gestore uno speciale sigillo e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa dandone comunicazione al

Gestore entro 24 h, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare i sigilli. Il Gestore non assume nessuna responsabilità circa la funzionalità delle bocche antincendio.

In caso di violazione al presente articolo si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento (Allegato).

Capo II – Procedura di allacciamento

Art. 10 – Richiesta di fornitura idrica

La fornitura idrica è subordinata all'esistenza di un allaccio a norma o alla realizzazione di uno nuovo. Per ottenere un allacciamento alla rete idrica o una modifica di quello esistente, l'interessato - secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato - dovrà:

- presentare regolare domanda al Gestore;
- provvedere al pagamento dei costi di allaccio.

La domanda di allaccio comporta che il richiedente sia in possesso della necessaria documentazione amministrativa, rilasciata dalle Autorità competenti, relativa all'unità immobiliare da servire.

La domanda di allacciamento decade qualora il preventivo stilato non sia accettato dal richiedente entro il tempo massimo indicato nello stesso.

Il Gestore potrà respingere la richiesta di attivazione del servizio, nel caso in cui fossero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta o irregolarità nella realizzazione degli impianti interni, nonché degli impianti di smaltimento e/o di scarico.

Art. 11 - Fornitura nel caso di utente con morosità pendenti

Fermo restando quanto stabilito nella Carta del Servizio Idrico Integrato in tema di morosità, il gestore, in vigenza di morosità, non può attivare nuovi contratti di fornitura in capo allo stesso soggetto.

Art. 12 – Preventivo di allaccio

A seguito della richiesta di allaccio alla rete, il Gestore predisporrà un preventivo che sarà consegnato al richiedente.

Gli oneri di allaccio saranno determinati, in base alle tabelle riportate nell'allegato, in modo forfettario per le utenze ricadenti nelle zone servite dal servizio idrico-fognario; a misura in tutti gli altri casi.

Nel preventivo saranno indicati:

- la descrizione sommaria dei lavori da realizzare;
- i corrispettivi forfettari o a misura richiesti;
- gli adempimenti necessari da parte del richiedente;
- la documentazione che lo stesso dovrà integrare, per la successiva firma del contratto di fornitura. I tempi previsti sono quelli riportati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Trascorso il periodo di validità (pari a mesi sei), il preventivo perderà efficacia e l'utente ancora interessato all'allaccio potrà richiedere l'aggiornamento del preventivo stesso.

Il Gestore provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento dopo il pagamento, da parte dell'utente, dei costi indicati nel preventivo. Con successivo provvedimento il Gestore, in conformità alle deliberazioni ARERA in materia, individua casi particolari in cui sono possibili delle forme di dilazione di pagamento.

Qualora l'esecuzione dei lavori sia differita, oltre il termine di validità del preventivo, per motivi non imputabili al Gestore, lo stesso ha facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento del preventivo stesso.

Art. 13 – Fornitura servizio in zone urbane non servite dalla rete idrica

L'erogazione del servizio potrà avvenire nelle strade ricadenti nella zona servita da pubblico servizio idrico-fognario.

È tuttavia possibile erogare il servizio, previa autorizzazione del Comune, nelle strade non ancora

canalizzate e nelle more degli interventi programmati dall'Autorità d'Ambito a condizione che il richiedente, previa autorizzazione del Gestore, realizzi a propria cura e spese la condotta che, una volta collaudata, passa in proprietà al Comune che la cede in uso al Gestore. Gli allacci potranno essere realizzati dal Gestore con oneri calcolati a misura in base a quanto stabilito nell'allegato. In alternativa il richiedente potrà optare per corrispondere anticipatamente al Gestore il corrispettivo stabilito dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco della condotta di distribuzione, oltre alle spese di derivazione.

Le condotte potranno essere posate esclusivamente su suolo pubblico o area espressamente asservita. Le nuove opere così realizzate restano in uso del Gestore che potrà disporre anche per ulteriori derivazioni ed estensioni.

Art. 14 – Fornitura del servizio con allacci lungo linee foranee

Gli allacci lungo le linee foranee potranno essere concessi eccezionalmente, previa valutazione idraulica a cura dell'Area Esercizio con approvazione da parte del Direttore Generale.

Art. 15 – Nuovi insediamenti abitativi

Per i nuovi insediamenti abitativi il progetto delle reti idriche e fognarie deve essere approvato dal Gestore.

La presa in gestione da parte del Gestore di nuovi impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato, è subordinato:

- al parere sul progetto delle opere;
- alla conformità al progetto delle opere realizzate, attestata da elaborati planoaltimetrici e descrittivi finalizzati ad individuare esattamente le opere realizzate;
- all'accertamento tecnico positivo delle opere disposte dal Gestore.

I progetti devono essere redatti secondo le prescrizioni riportate nel presente capo e contenere almeno i seguenti elaborati: planimetria generale, profilo longitudinale, particolari costruttivi, relazione di calcolo e verifica idraulica e statica degli impianti.

L'allacciamento delle opere di acquedotto e di fognatura alle reti in esercizio è autorizzato esclusivamente dopo l'accertamento tecnico delle opere realizzate.

Gli impianti devono essere eseguiti su suolo pubblico. Eccezionalmente è consentito l'attraversamento di proprietà private, previa costituzione di servitù di acquedotto permanente sul fondo da attraversare a favore del Gestore, consentendo il libero ed incondizionato accesso al fondo asservito per qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione, ispezione e per qualsiasi necessità tecnica da parte del Gestore.

Capo III – Aspetti relativi al contratto di utenza

Art. 16 – Avvio della fornitura

La fornitura dell'acqua potabile è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. Il contratto di fornitura sarà stipulato solamente dopo l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti per la realizzazione dell'allacciamento. Le spese di bollo e i relativi diritti inerenti al contratto sono a carico del richiedente.

Il Gestore ha facoltà di rifiutare con atto motivato la domanda di fornitura o eventualmente subordinarla a determinate prescrizioni. Le cause di rifiuto possono riguardare:

- l'assenza delle autorizzazioni prescritte per legge, quale in primis la concessione edilizia;
- il mancato pagamento dei costi di allaccio così come da preventivo;
- il mancato pagamento dell'intero debito pendente a carico del medesimo soggetto o di proprio convivente o familiare convivente, all'interno dell'Ambito territoriale, salvo il caso sia in corso un piano di rientro;
- la mancata regolarizzazione contrattuale con accollo del pagamento dei consumi dell'eventuale allaccio irregolare non censito con o senza contatore.

È fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, riferita a qualsivoglia aspetto del contratto stipulato.

Laddove si abbia un uso dell'acqua destinato a diverse esigenze, l'utente deve provvedere a stipulare contratti distinti per ogni esigenza e categoria contrattuale, con la posa di contatori distinti; diversamente, il Gestore procederà all'applicazione della tariffa superiore.

Art. 17 – Anticipazione consumi

Deposito cauzionale.

Il Gestore può richiedere a chi stipula il contratto di fornitura il versamento di un deposito cauzionale nei limiti di quanto stabilito dalla delibera Arera 86/2016.

Il deposito cauzionale è riconosciuto nei limiti di quanto stabilito da Arera in sede di regolazione della qualità del servizio. Nessuna altra somma è dovuta a titolo di anticipo di consumi.

Il deposito cauzionale non è dovuto nel caso l'utente finale, con consumi annui inferiori a 500 metri cubi, opti per la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito della bolletta, con esclusione delle carte di credito prepagate.

Salvo quanto previsto al comma seguente, il deposito cauzionale è pari al massimo di tre mensilità di consumo storico. Ove non siano disponibili dati storici si applica quanto previsto all'art 7 della delibera Arera 86/2013. Il Gestore comunicherà all'EGATO la metodologia di applicazione.

Il deposito cauzionale degli utenti condominiali è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali che dovrebbero essere versati dagli utenti sottesi.

L'ammontare del deposito cauzionale versato è riportato in ogni bolletta.

Gli utenti non domestici con consumi superiori a 500 mc. all'anno possono concordare con il Gestore forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, che comunque dovranno essere approvate dall'EGATO-

La fornitura non può essere limitata, sospesa o disattivata fino a che il deposito cauzionale copre gli importi non saldati.

In caso di utilizzazione da parte del Gestore del deposito cauzionale per la copertura di importi non saldati, il deposito cauzionale sarà reintegrato nelle bollette successive mediante rateizzazione di almeno un anno.

L'anticipazione, così depositata senza pregiudizio di ogni ulteriore azione per il recupero del maggior credito e di ogni diverso diritto, compreso quello della sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità, sarà restituita al momento della risoluzione del contratto in assoluta assenza di pendenze debitorie.

Qualora la somma da versare a titolo di anticipazione sui consumi sia superiore a € 5.000 potrà essere consentita la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 18 – Titolarità

Il contratto d'utenza è intestato di norma al legale utilizzatore; il titolo in base al quale è richiesto il servizio di fornitura di acqua potabile deve essere attestato, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.

In caso di morosità pendente, il Gestore potrà richiedere, al momento della richiesta del subentrante, di visionare l'atto di proprietà, il contratto di locazione o altro documento attestante la data di inizio del possesso dell'immobile per accertare eventuali competenze, da saldare preventivamente, in capo al soggetto richiedente la fornitura.

Nel caso di forniture effettuate a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante della persona giuridica.

La fornitura di acqua alle nuove utenze è effettuata, di norma, alle singole unità abitative, intendendo come tali gli appartamenti di civile abitazione ovvero i locali (o insieme di locali adiacenti) adibiti ad attività produttiva di beni o servizi.

Nel caso di insediamenti condominiali, siano essi edifici o villaggi o altre strutture caratterizzate dalla presenza di una rete interna di distribuzione posta in proprietà privata, possono essere stipulati:

- contratti individuali di utenza a condizione che i contatori siano posti al limite tra la proprietà pubblica e quella condominiale, salvo deroghe accordate dal gestore;

- contratto condominiale concluso con il condominio, in persona dell'amministratore pro-tempore, ed apposizione di un unico contatore generale posto al limite tra la proprietà pubblica e quella condominiale, qualora le condizioni tecniche non consentano singoli allacci. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte della somministrazione complessiva effettuata.

Quando la domanda di fornitura sia conseguente al frazionamento di utenza principale e questa risulti gravata da morosità, il Gestore subordina al saldo delle fatture non pagate l'attivazione delle nuove forniture derivate dalla separazione.

Art. 19 – Durata

Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione del contatore.

Il contratto è a tempo indeterminato. L'utente può recedere dal contratto, dandone comunicazione al Gestore. Il Gestore emette la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, effettuando il conguaglio dei consumi e restituendo l'eventuale deposito cauzionale, unitamente agli interessi maturati fino alla data di riaccredito.

In casi particolari che dovranno, comunque, essere stati indicati esplicitamente sul contratto stesso, potranno essere disposte forniture con durata prefissata all'interno dell'anno solare e s'intenderanno risolti automaticamente alla scadenza del termine concordato.

Art. 20 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolve di diritto quando, nelle ipotesi previste dall'art. 26 siano trascorsi 90 giorni dalla data di sospensione della fornitura, senza che siano cessate le cause che hanno dato luogo all'interruzione del servizio.

Il contratto, inoltre, è risolto per:

1. inagibilità o inabitabilità dell'immobile dichiarata da parte dell'autorità competente;
2. demolizione dell'immobile;
3. revoca dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Art. 21 – Fatturazione

La fatturazione e l'emissione della bolletta avvengono in primo luogo in base alla rilevazione dei consumi effettuata dal Gestore mediante lettura del contatore; in via subordinata in base ad autolettura ed in via ulteriormente subordinata in base a stima dei consumi relativi ai periodi di riferimento.

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero minimo di fatturazioni nell'anno è di:

- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc.;
- b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 mc. fino a 1000 mc.;
- c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc. a 3000 mc.;
- d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Il comma precedente non si applica nei casi di ricalcoli, attivazione, riattivazione, subentro, voltura e disattivazione della fornitura, nonché in tutti i casi in cui il mancato rispetto della periodicità minima è dovuto a cause di forza maggiore o cause imputabili agli utenti.

Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito. È cura dell'utente comunicare al Gestore qualunque variazione relativa all'indirizzo dichiarato per il recapito della corrispondenza.

È fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato, al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento.

I pagamenti devono essere eseguiti con versamento su conto corrente postale intestato al Gestore o con ogni modalità alternativa che il Gestore attiverà e di cui fornirà tempestiva informazione all'utenza servita. Il Gestore in casi particolari può concedere modalità di pagamento rateizzato con le modalità previste dalla normativa ARERA pro tempore vigente.

Art. 22 – Cessazione

L'utente che intenda recedere dal contratto di somministrazione dovrà presentare regolare richiesta di disdetta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore, e riportando in esso:

- il numero d'utenza, matricola contatore e lettura finale;
- tutti i dati necessari per l'individuazione univoca dell'utenza stessa;
- l'indirizzo ove recapitare la fattura a saldo.

Il Gestore, nei tempi stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato, provvederà:

- alla lettura degli ultimi consumi;
- alla rimozione del contatore e alla chiusura della presa ove necessario.

L'utente è tenuto al pagamento dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore; con la medesima fattura il Gestore provvederà, previo accertamento di eventuali morosità da compensare, all'accredito all'utente dell'anticipazione dei consumi precedentemente versata e all'addebito di eventuali precedenti fatture non pagate. Il titolare dell'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di somministrazione quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile: la mancata comunicazione comporta l'assunzione in solido, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore da parte del personale incaricato. Nel caso in cui il recedente del contratto per qualsiasi ragione non consenta tale accesso, il Gestore provvederà ad effettuare lo slaccio dell'utenza, con scavo in sedime stradale, intercettando la diramazione ed addebitando le relative spese all'utente in recesso.

Art. 23 – Voltura a titolo gratuito

Non è necessario stipulare un nuovo contratto, a condizione che non vi sia variazione di tipologia d'uso, in tutti i casi in cui la Legge ne consente la successione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente articolo disciplina le successioni ereditarie e le assegnazioni dell'abitazione coniugale in caso di separazione tra coniugi. Gli aventi titolo sono tenuti a comunicare per iscritto al Gestore la variazione nominativa entro 3 mesi dal momento in cui si è verificata l'insorgenza del diritto e dovranno produrre idonea documentazione anche con autocertificazione ove consentito.

Nel caso in cui l'avente titolo non sia interessato alla prosecuzione del servizio, dovrà provvedere alla disdetta dell'utenza: è comunque responsabile di tutte le somme dovute al Gestore per il servizio precedentemente erogato.

Art. 24 – Subentro

Si ha subentro, previa sottoscrizione del contratto, nei casi in cui la presa esistente debba essere utilizzata da nuovo fruitore. Nei casi in cui il nuovo utilizzatore abbia usufruito del servizio senza tempestiva regolarizzazione (60 gg.) della sua condizione di nuovo utente saranno applicate le

sanzioni di cui all'Allegato e verrà formalizzata la sottoscrizione del contratto quale regolarizzazione della situazione di fatto e quindi con efficacia retroattiva. Il nuovo utente sarà tenuto all'adeguamento dell'impianto alle norme tecniche previste dal presente regolamento.

Art. 25 – Fallimento dell'utente

La fornitura all'utenza non domestica è sospesa nel momento in cui il Gestore ha notizia certa del fallimento dell'utente.

Il Curatore può subentrare nel contratto in luogo del fallito con autorizzazione del Giudice Delegato, assumendone tutti gli obblighi relativi ovvero può risolvere formalmente il contratto medesimo.

Art. 26 – Sospensione della fornitura (morosità e altri casi)

Il Gestore ha facoltà di procedere alla sospensione della fornitura nei seguenti casi:

- a) ritardato pagamento di quanto dovuto;
- b) manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il funzionamento del contatore;
- c) danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti di proprietà del Gestore;
- d) uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto di somministrazione;
- e) rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione;
- f) rifiuto o impossibilità all'accesso degli incaricati del Gestore per la lettura dei contatori e la verifica degli impianti;
- g) difformità degli impianti interni dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
- h) difformità dell'allaccio al presente Regolamento;
- i) decesso o separazione legale dell'utente o altra ipotesi di successione nel contratto, di cui il Gestore sia venuto a conoscenza senza che sia pervenuta formale richiesta di successione nel contratto di cui all'art. 23;
- j) subentro di fatto non regolarizzato.

L'utente ha l'obbligo di pagare la bolletta emessa dal Gestore. Il termine per il pagamento della bolletta è pari ad almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Eventuali disagi dovuti a ritardi nel recapito della bolletta non possono essere imputati all'utente.

In caso di morosità dell'utente (caso a)), trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della bolletta, il Gestore invia a quest'ultimo un sollecito bonario di pagamento.

Qualora, nonostante il sollecito bonario, l'utente non paghi la bolletta, il Gestore lo costituisce in mora trascorsi almeno venticinque giorni solari dalla scadenza della bolletta. Nella costituzione in mora è indicata la data entro cui provvedere al pagamento e le condizioni in base alle quali il Gestore potrà intervenire sulla fornitura. Con la costituzione in mora il Gestore può addebitare all'utente, oltre all'importo della bolletta non pagata, i costi del sollecito bonario e della stessa costituzione in mora e gli interessi di mora, calcolati dal giorno della scadenza della bolletta con l'applicazione del tasso di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, maggiorato del 3,5%. Agli utenti destinatari del bonus sociale idrico nazionale non possono essere addebitati gli interessi di mora.

La costituzione in mora non può essere avviata in pendenza di conciliazione, di reclamo scritto sulla ricostruzione dei consumi, dovuta a malfunzionamento accertato del misuratore o ad importi anomali. Il reclamo scritto deve riguardare importi superiori a 50 Euro e deve essere stato inviato entro 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta.

Su richiesta dell'utente costituito in mora, il Gestore deve concedere la rateizzazione degli importi dovuti mediante sottoscrizione di apposito piano della durata minima di dodici mesi.

Sono fatte salve le norme sulla morosità delle utenze idriche condominiali.

Nei casi di cui alle lettere d) f) g) h) i) j) il Gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata A.R., ovvero (se richiesto dall'utente) posta elettronica certificata "pec" o altro mezzo equipollente, preavviso di sospensione evidenziando che, perdurando l'inadempienza, dopo 20 gg. si procederà alla sospensione della fornitura. Perdurando ulteriormente l'inadempienza, almeno 10 gg. prima dell'effettiva sospensione della fornitura, il Gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata

A.R., posta elettronica certificata "pec" o altro mezzo equipollente il preavviso di distacco immediato.

L'invio della seconda notifica non è dovuto per quelle posizioni morose con esito di prima notifica dalle quali si evinca l'impossibilità di recapito all'utente (es. sconosciuto, trasferito, deceduto, casella postale cessata, indirizzo insufficiente, cessata attività, zona non servita o analoghi esiti). In questo caso il Gestore, prima dell'effettiva sospensione della fornitura, contatterà per via telefonica, ovvero per posta elettronica (solo se tali dati sono in possesso del Gestore) l'utente, al fine di comunicargli che se non provvederà a regolarizzare la propria posizione entro i successivi 20 giorni, gli sarà interrotta la fornitura idrica.

Il procedimento di sospensione della fornitura si intenderà concluso a seguito di avvenuto decorso del lasso di tempo intercorrente dalla data di scadenza fattura e la scadenza del termine ultimo utile per il pagamento del sollecito, indipendentemente dalla rimozione fisica o sigillo del contatore.

Con la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura l'utente decade dal beneficio del termine per quanto attiene alle fatture emesse.

Nei casi di cui alle lettere b), c), e) la sospensione sarà disposta 48 ore dopo il preavviso da inviare all'utente con raccomandata A.R.

Il Gestore addebiterà all'utente le spese del preavviso, di sospensione e di eventuale riattivazione come indicato nell'Allegato al presente Regolamento.

Art. 27 – Ritardati pagamenti

In caso di ritardato pagamento oltre il termine indicato in fattura, l'utente è tenuto al versamento degli interessi di mora, calcolati secondo quanto previsto dal REMSI (Art. 4.8), applicando il tasso di riferimento BCE maggiorato del 3,5%. Tali interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza della fattura.

Art. 28 – Riattivazione utenza per cessata morosità

L'utente che volesse richiedere la riattivazione di un'utenza idrica a sé intestata, precedentemente cessata per morosità, ha l'obbligo primario:

- di estinguere l'intero debito contratto con il Gestore;
 - di provvedere al pagamento delle spese di cui all'art. 26;
 - di sottoscrivere nuovo contratto come previsto dall'art. 20, qualora sia intervenuto il distacco definitivo dell'utenza.
- Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, nei tempi di cui agli Articoli 12 e 13 del RQSII -
-

Art. 29 – Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

Per tutte le utenze idriche riferibili contrattualmente al Gestore, al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e/o rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed eventuali dichiarazioni dell'utente. L'utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell'eventuale appuntamento concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza dell'utente o suo rifiuto alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le quali sarà redatto apposito verbale.

Art. 30 – Erogazioni provvisorie e cantieri

a) Per erogazioni provvisorie si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi limitati inferiori all'anno, connessi ad attività occasionali (feste, manifestazioni pubbliche, spettacoli

viaggianti, ecc.), soggetti alle tariffe di utenze “non domestiche in assenza di quantitativo contrattualmente impegnato”.

Per le stesse valgono le modalità e le prescrizioni stabilite per le utenze continuative; l'utente sarà pertanto obbligato alla stipula di un apposito contratto, contenente le condizioni, le prescrizioni e la durata della fornitura.

Esse sono inoltre soggette al rispetto delle seguenti particolari prescrizioni:

- alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla immediata interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata tempestivamente entro 15 gg dalla scadenza del contratto;
- l'utente è tenuto al pagamento anticipato delle spese di intervento e di allaccio ed al versamento di un'anticipazione (deposito infruttifero);
- nel caso in cui sia possibile effettuare l'installazione di un contatore, il consumo dovrà essere pagato posticipatamente alla rimozione del contatore, con restituzione a conguaglio dell'anticipazione dopo l'accertamento dell'integrità della rete e dell'assenza di qualsivoglia irregolarità;
- nel caso in cui non sia possibile installare un contatore, il consumo presunto dovrà essere pagato anticipatamente, in base alle valutazioni effettuate dal Gestore in relazione ai dati forniti dal richiedente.

b) In caso di allacci ad uso cantiere, il contratto avrà durata pari al termine indicato nella concessione edilizia e cesserà automaticamente allo spirare del termine, salvo che l'utente non ne chieda la proroga (entro 30 gg. dalla scadenza) per periodi non superiori a mesi 6.

È responsabilità dell'utilizzatore del servizio comunicare al Gestore, tempestivamente e per iscritto, la variazione d'uso (da cantiere a utenza domestica/non domestica). La variazione avrà efficacia esclusivamente dalla data della comunicazione e non dà luogo a ricalcoli e rimborsi per eventuali periodi precedenti.

Art. 31 – Prelievi abusivi

Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti in uso al Gestore, se non preventivamente autorizzati dallo stesso, sono da ritenersi abusivi.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti unicamente per gli utilizzi indicati nel contratto di fornitura. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio degli idranti antincendio stradali o quanto espressamente previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, saranno assoggettati al pagamento delle penalità previste (Allegato).

In caso di prelievo abusivo d'acqua è fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a termine di legge.

Art. 32 – Interruzione del servizio

Il Gestore garantisce un'erogazione del servizio continua e non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o di diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, a guasti agli impianti, perdite o indifferibili lavori di manutenzione.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore si impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere a propria cura e spese all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Art. 33 – Reclami

I reclami riguardanti i pagamenti devono essere formulati dall'utente in forma scritta entro la data di scadenza del pagamento della fattura oggetto di reclamo secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Gestore) rimane priva

di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'Utente.

Il reclamo sospende il pagamento esclusivamente se l'importo indicato nella fattura contestata sia doppio rispetto a quello relativo alla media degli ultimi 3 anni, a parità di condizioni contrattuali.

Art. 34 – Addebiti vari

Tutti gli importi e le causali degli addebiti all'utente sono riportati negli allegati al presente Regolamento.

Capo IV – Norme tecniche

Art. 35 – Pressione di distribuzione

Il Gestore assicura contrattualmente un livello di pressione di distribuzione pari 5 m. sul solaio di copertura del piano abitabile più elevato, ed un carico massimo inferiore a 70 m., salvo deroghe normativamente previste.

L'utente può chiedere la verifica della pressione suddetta: in caso di accertata regolarità del valore l'utente sarà tenuto al pagamento della sanzione prevista dall'Allegato.

Art. 36 – Allacciamenti

La realizzazione della diramazione stradale (allacciamento del fabbricato alla rete idrica distributrice) e la posa in opera del contatore con i relativi pezzi speciali è di esclusiva competenza del Gestore, al quale spetta ogni decisione in merito al diametro della tubazione di derivazione dalla condotta principale sino al contatore (tubazione che non dovrà superare di norma i 15 metri), alla scelta dei materiali da impiegarsi, alla posizione del contatore ed alle modalità tecniche di esecuzione. Tutte le opere di prolungamento, potenziamento o diramazione della rete, compreso il contatore, necessarie per la derivazione dalle condotte e l'adduzione all'utenza, sino al limite della proprietà privata e per la sola parte relativa al suolo pubblico, rimangono di proprietà del demanio comunale anche se costruite a spese e con contributo degli utenti e restano in uso al Gestore, che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni, e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro, pena la sospensione del servizio di cui all'art. 26.

Tutte le operazioni di manovra, verifica, manutenzione, dalla diramazione fino al punto di consegna sono di competenza esclusiva del Gestore.

Nei tratti di diramazione stradale posti in proprietà privata (sino al contatore incluso, qualora questo si trovi installato all'interno della proprietà privata), tutte le opere di manutenzione, compresi scavi, rinterri, ripristini di opere murarie e stradali, sono a cura ed a carico dell'utente secondo le prescrizioni fornite dal Gestore. In questi casi, il Gestore provvederà alla installazione di una valvola di sezionamento da porre al confine della proprietà privata con la pubblica via, al fine di interrompere la fornitura qualora l'utente non provveda alla esecuzione tempestiva di eventuali interventi di riparazione di sua competenza.

Art. 37 – Apparecchi di misura

I contatori per la misurazione dei consumi idrici sono messi a disposizione ed installati direttamente dal Gestore che ne resta proprietario; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso ed alle necessità dell'utente. I contatori devono essere posizionati in luogo idoneo, di norma al limite tra la proprietà privata e quella pubblica. Eventuale diversa ubicazione deve essere espressamente autorizzata dal Gestore previa verifica tecnica. I contatori devono essere collocati all'interno di cassette fornite dal Gestore e posate in opera a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore che ha la facoltà di:

- sostituire il contatore, a sue spese, qualora lo ritenga opportuno, garantendo la presenza sul posto dell'utente ove possibile e in caso di assenza trasmettendogli la comunicazione di avvenuta sostituzione; qualora necessario, richiedere allo stesso la modifica dell'impianto interno privato secondo gli standard previsti nel presente regolamento (art. 38 e 39);
- procedere, a sue spese, allo spostamento del contatore, previo avviso all'utente, in casi di una migliore erogazione da altra condotta;

- di procedere, a sue spese, al cambiamento dell'ubicazione del contatore, qualora lo stesso risulti essere posizionato in luogo non idoneo per le verifiche, per la sua conservazione e manutenzione;
 - di procedere, in caso di inadempienza da parte dell'utente, secondo quanto previsto al Capo V.
- Restano a carico dell'utente gli eventuali adeguamenti dell'impianto interno.

Tutti i contatori devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

Qualora l'utente richieda modifiche dell'impianto di distribuzione esterna, compresa tra la condotta stradale e il contatore e le stesse siano valutate attuabili dal Gestore, la relativa spesa è a carico dell'utente e le modificazioni sono eseguite dal Gestore previo pagamento del preventivo lavori correlato.

L'utente:

- è responsabile del contatore, della sua buona conservazione, dell'integrità dei relativi sigilli, di eventuali danni e/o guasti che possano avvenire per danneggiamento, dolo o incuria;
- deve comunicare tempestivamente per iscritto al Gestore eventuali manomissioni ed anomalie;
- ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito, l'alloggiamento del contatore, assumendosi l'onere delle relative manutenzioni.

Nella cassetta ove è installato il contatore devono alloggiare esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese alla rimozione di tutti gli elementi estranei. In alternativa provvederà il Gestore con addebito all'utente (Allegato).

Art. 38 – Impianti interni di acquedotto

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna è eseguito a cura e spese dell'utente e resta di sua esclusiva proprietà. Tali opere devono essere eseguite rispettando le norme della buona tecnica, la normativa vigente in materia e le seguenti prescrizioni tecniche generali:

- è vietato collegare direttamente le tubazioni dell'acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
- è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione fra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere qualunque commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza;
- nessuna tubazione dell'impianto può sottopassare od essere posta all'interno di fogne, pozzi di smaltimento, pozzi neri o simili;
- l'impianto idrico interno deve essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non può essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

Art. 39 – Impianti di pompaggio e serbatoi di accumulo

Gli impianti di autoclave devono essere provvisti di apposito serbatoio di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. È vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle condotte di derivazione. Gli impianti di autoclave devono essere messi in opera a regola d'arte, al fine di impedire ogni possibile ritorno dell'acqua nella rete idrica pubblica secondo le prescrizioni indicate dal Gestore.

Nel caso di nuove costruzioni la presenza dei serbatoi di accumulo con i relativi impianti di sollevamento deve essere indicata negli elaborati progettuali a cui è riferita la concessione edilizia. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati devono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione mediante un serbatoio. In ogni caso il contatore deve essere

posto a monte del serbatoio di accumulo. L'accertamento da parte del Gestore di difformità di quanto sopra disposto costituisce causa di sospensione del servizio come previsto dall'art. 26.

Capo V – Verifiche e controlli

Art. 40 – Letture, verifiche e guasti interni

40.1) Il Gestore si riserva la facoltà di procedere alle letture ed alle verifiche dei contatori in qualsiasi momento. Qualora gli stessi si trovino all'interno della proprietà privata, i dipendenti e/o gli incaricati del Gestore muniti di tessera di riconoscimento hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla stessa per le periodiche verifiche dei consumi.

Il Gestore, in coerenza alle disposizioni di TIMSII deve effettuare almeno due tentativi all'anno di lettura del misuratore per gli utenti con consumi medi annui fino a 3000 mc. ed almeno tre tentativi all'anno per gli utenti con consumi medi annui superiori a 3000 mc.

L'intervallo temporale minimo fra i due tentativi del comma precedente è pari ad almeno 150 giorni solari; l'intervallo temporale minimo fra i tre tentativi del comma precedente è pari ad almeno 90 giorni solari.

Se il tentativo di lettura fallisce, il Gestore informa di ciò l'utente, invitandolo ad effettuare l'autolettura del misuratore ed a comunicarla allo stesso Gestore.

L'utente ha sempre la facoltà di inviare l'autolettura: la stessa sarà utilizzata nel processo di fatturazione, purché compatibile con il medesimo.

Sia le letture effettuate dal Gestore che le autoletture sono soggette a procedura di validazione, che consiste nella verifica della qualità ed attendibilità delle stesse al fine della loro utilizzazione per la fatturazione. La validazione è basata sul confronto delle letture e delle autoletture con le serie storiche a disposizione del Gestore

Qualora non sia possibile rilevare i consumi né tramite lettura, né tramite autolettura, il Gestore procede alla loro stima utilizzando i dati storici più recenti. ed il profilo di prelievo standard (ossia la curva di andamento dei consumi in base alle stagioni e alla tipologia di cliente).

Qualora, per fatto imputabile all'utente, non sia possibile effettuare la lettura:

l'incaricato lascerà presso il domicilio dell'utente (nella cassetta delle lettere o in luogo comune dell'edificio), una cartolina per la trascrizione dell'autolettura e l'utente è obbligato a comunicare la lettura del proprio contatore, compilando il modulo suddetto, entro il termine indicato nella cartolina;

nel caso in cui l'impossibilità di lettura, sempre per fatto imputabile all'utente, si protragga per un anno, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione idrica, previo avviso (art. 26);

il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di emettere fatture con consumi presunti con conguaglio una volta effettuata la lettura del contatore. Nell'eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o sia stata effettuata qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontrino un suo mal funzionamento per problemi imputabili all'impianto idrico dell'utente, fermo restando la sospensione del servizio e l'eventuale risoluzione del contratto di cui all'art. 20, il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore. Qualora l'utente rilevi lo stato di

guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che questo possa provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione. Le spese per le riparazioni o l'eventuale sostituzione dell'apparecchio di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso sarà sostituito gratuitamente del Gestore. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore, in contraddittorio con i tecnici del Gestore, anche presso l'officina territorialmente più vicina dello stesso Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nel punto di consegna.

Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente sarà addebitato un importo forfetario a titolo di rimborso per le spese sostenute (Allegato). In caso contrario, il Gestore sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore.

40.2 L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite.

In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto all'art.

40.3. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente. Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio.

Art. 41 – Risarcimento danni derivanti da infiltrazioni

I locali ubicati sotto la quota stradale devono essere resi stagni in modo adeguato anche attraverso vuoti sanitari, cavedii, impermeabilizzazioni etc, a protezione di eventuali perdite idriche e/ o fognarie e dotati di opportuni sistemi di evacuazione delle acque meteoriche nelle rampe di accesso a detti locali. Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti inconvenienti causati dalla pressione esistente in fognatura. In particolare, nel caso in cui le acque di scarico non possano defluire per caduta naturale, esse devono essere riportate alla quota della rete fognaria pubblica mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente. Pertanto, in assenza di confacenti presupposti infrastrutturali, non è in alcun modo ammissibile la richiesta di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni per conseguenza di perdite idriche e fognarie in sede stradale, salvo il caso di fatto doloso o colposo, addebitabile al Gestore, che cagioni un danno ingiusto e salvo il caso di fabbricati esistenti realizzati nel rispetto del regolamento edilizio comunale.

Art. 42 – Prescrizioni e controlli

Il Gestore si riserva la facoltà di formulare - in sede di contratto - eventuali ulteriori prescrizioni tecniche che riterrà necessarie, prima che siano posti in esercizio gli impianti interni; ha il diritto di effettuare controlli sugli impianti per accertare la loro regolarità, in relazione al presente Regolamento e ai patti contrattuali, oltre che per accertare alterazioni o perdite nelle condutture ed agli apparecchi contatori. Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche ritenute

necessarie per il ripristino delle condizioni contrattualmente previste; in caso di inadempienza è suo diritto, previa diffida scritta, sospendere l'erogazione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento, al fine di consentire le verifiche e possa essere accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di indennizzo da parte dell'utente.

Parte III – Raccolta e trattamento delle acque reflue

Art. 43 – Definizioni

Ai fini del rilascio per l'autorizzazione allo scarico di cui al successivo art. 44, per le definizioni si fa riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006 e alla L.R. 15 maggio 1986, n.27, e successive modificazioni e in particolare:

- abitante equivalente: l'A.E. così come definito all'art. 74, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività, esercitate nello stabilimento;
- acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- acque bianche: si intendono le acque meteoriche;
- acque nere: acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili o produttivi
- acque meteoriche: acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- acque di prima pioggia: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante;
- acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
- corpi idrici superficiali: i laghi, gli invasi artificiali, i corsi d'acqua naturali o artificiali, ivi compresi i torrenti ed i valloni, il mare
- valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
- rete fognaria: sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale;
- scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
- zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

- insediamento civile: uno o più edifici o installazioni, adibiti agli usi residenziali, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici;
- nuovo insediamento: ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;
- acque di raffreddamento non a contatto: acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura;
- acque di raffreddamento a contatto: acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell'acqua prelevata.
- fognatura esterna privata: il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie a servizio delle strade e dei piazzali privati.

Art. 44 – Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente, previa acquisizione del parere tecnico rilasciato dal Gestore, cui compete l'istruttoria della pratica per il rilascio e stabilire le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 152 del 2006, dalla L.R. 15 maggio 1986, n. 27, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto del Regolamento per la gestione dei servizi di fognatura e depurazione dell'Ambito territoriale.

Parte IV – Norme finali

Art. 45 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'Ente di Governo sul cui sito verrà pubblicato; il medesimo costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o di successive modifiche dello stesso.

Art. 46 – Modifiche al rapporto

In caso di modifiche alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura dovute alla sopravvenienza di norme inderogabili, ovvero ad esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Gestore ha facoltà di effettuarle impegnandosi a renderle note agli utenti con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 47 – Variazioni al Regolamento

Il Gestore si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale. Le modifiche – previa approvazione dell'Ente di Governo – avranno efficacia per tutti i contratti in essere, decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 48 – Utenze preesistenti

I contratti d'utenza stipulati con i precedenti gestori s'intendono automaticamente rinnovati con il gestore unico.

Art. 49 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ed in quanto compatibili si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti in materia.

ALLEGATO

PENALI/SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO
CATEGORIE CONTRATTUALI E MODALITÀ APPLICATIVE PIANO TARIFFARIO

ALLEGATO
ONERI E COSTI DI ALLACCIO

NOTA: Si segnala che il contenuto di dettaglio degli allegati dovrà essere predisposto dall'Ente di governo sulla base delle Deliberazioni ARERA in materia di tariffa del servizio.